



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione - termine per il compimento delle indagini preliminari – trenta giorni

Descrizione

Ai sensi dell'art. 52, 1° co., CGS CONI *in tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito». Il termine per il compimento delle indagini preliminari è pari a trenta giorni, visto il dettato dell'art. 119, 4° co., CGS FIGC, che recita: «La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante».*

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 80/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 52, comma 1, CGS CONI; art. 119, comma 4, CGS FIGC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0080 CFA del 30 gennaio 2024 (Procura Federale Nazionale dello Sport/sig. Massimo Ferrero)